

N. R.G. 22858/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **22858/2014** promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
e dall'avv. [REDACTED], domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv.  
[REDACTED] e dall'avv. [REDACTED], domiciliato  
in [REDACTED]

- parte attrice -

nei confronti di

[REDACTED]  
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.  
CLEMENTE MARIA FRANCESCA e dell'avv. CLEMENTE LUCIO, domiciliato in  
CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO

- parte convenuta -

**Conclusioni di parte attrice**

in via principale:

per le ragioni esposte in atti, dichiarare nullo ed inefficace e comunque revocare il  
decreto ingiuntivo opposto (n. 1361/2014) per l'infondatezza in fatto e in diritto



delle pretese di [REDACTED]  
e comunque dichiarare che nulla è dovuto a [REDACTED]  
sempre in via principale  
anche tenuto conto di quanto rilevato in ordine alla violazione da parte della [REDACTED]  
del divieto di venire contra factum proprium, accertare e dichiarare  
l'inammissibilità dell'azione monitoria da essa svolta e comunque la sopravvenuta  
inesistenza del credito vantato;  
sempre in via principale  
in ogni caso, anche alla luce dell'indeterminabilità delle condizioni economiche  
ovvero della non corrispondenza tra quanto indicato nella documentazione  
contrattuale e gli importi effettivamente addebitati, accertare e dichiarare la nullità  
delle clausole determinative degli interessi e delle spese, e, comunque, l'illiceità e ai sensi  
dell'art. 1956 cod. civ. e in generale del comportamento della Banca  
l'abusività delle condizioni applicate da [REDACTED] ai rapporti oggetto di causa;  
conseguentemente rideterminare gli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti, nel  
caso anche con compensazione degli importi a credito di [REDACTED]  
in via riconvenzionale:  
previo accertamento degli inadempimenti, degli illeciti e degli abusi posti in  
essere da [REDACTED] nell'ambito dei  
rapporti contrattuali, ed anche a titolo extracontrattuale e di lucro cessante, in  
ragione dell'impossibilità di realizzare l'operazione immobiliare (ed il profitto  
atteso) che ne è conseguita, condannare la Banca medesima al risarcimento di tutti  
i danni causati alla [REDACTED] in conseguenza di tali fatti e responsabilità, nella  
misura che verrà determinata in corso di causa, eventualmente in via equitativa ai  
sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre che alla ripetizione di tutte le somme  
indebitamente percepite dalla Banca che superino l'ammontare di quelle già  
portate in eventuale compensazione;  
in via riconvenzionale subordinata:  
nella denegata ipotesi in cui venga accertato un debito della [REDACTED] senza  
neppure riconoscere alla stessa il diritto ad un'integrale compensazione per i  
danni subiti, ridurre comunque l'importo eventualmente spettante alla Banca,  
sulla base di tutte le circostanze di fatto evidenziate in narrativa e valutando in  
ogni caso la rilevanza del comportamento della Banca ai fini dell'art. 1227 cod.civ.,



in relazione alle presunte inadempienze di [REDACTED] ai propri obblighi di rimborso;

per quanto riguarda specificamente la posizione di [REDACTED]

in ragione di tutte le eccezioni svolte in atti in relazione al rapporto per cui è causa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] in relazione alla fideiussione rilasciata, e comunque dichiarare la liberazione del fideiussore anche nell'ambito dei rapporti con le società;

in via istruttoria:

in accoglimento delle istanze di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. e previa revoca dell'ordinanza di rigetto delle medesime:

- disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la misura dei tassi effettivamente applicati dalla [REDACTED] la correttezza e la trasparenza delle modalità di calcolo e la loro rispondenza alle previsioni contrattuali; disponendo, altresì, che il nominato consulente verifichi se, ai sensi e per gli effetti della L. 108/96 e dell'art. 644, IV comma cod.pen., gli interessi corrispettivi e di mora (nonché gli effetti determinati dalla relativa capitalizzazione), e tutti gli ulteriori costi, oneri e spese addebitati dalla [REDACTED] a vario titolo (tra cui le spese di istruttoria/istruzione pratica, i premi assicurativi ed anche gli importi pagati per l'acquisizione di azioni [REDACTED] siano stati considerati ai fini dell'indicazione dell'[REDACTED] e se abbiano comportato il superamento del tasso soglia usura, sia ab origine che nel corso del rapporto;
  - inoltre, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare, anche sulla base di tutti i dati ed indicazioni contenuti nei docc. 4 e 23, i danni (in particolare mancato profitto) derivanti a [REDACTED] dalla mancata realizzazione dell'operazione immobiliare descritta in atti;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.

### **Conclusioni di parte convenuta**

Voglia l'Ill. mo Sig. [REDACTED] adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:

Nel merito

Respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1361/14 emesso dal Tribunale di Milano in data 15.1.2014; conseguentemente condannare in via



solidale tra loro [REDACTED] al pagamento in favore della Banca [REDACTED] della complessiva somma di € 444.503,35 oltre interessi come in decreto e spese monitorie liquidate.

In ogni caso respingere le eccezioni di compensazione e le domande tutte proposte dagli opposenti sia in via principale sia in via riconvenzionale.

In subordine, in ogni caso

accertare e dichiarare che [REDACTED], [REDACTED] è creditrice nei confronti di [REDACTED], con riferimento al rapporto di apertura di credito in conto corrente fondiaria e posta a fondamento della pretesa monitoria, della somma di € [REDACTED] oltre interessi come ingiunti in decreto e per l'effetto condannare gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'Istituto bancario opposto della somma di € [REDACTED] oltre interessi al tasso ingiunto in decreto, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa.

In ogni caso:

Con vittoria dei compensi di causa e delle spese generali

In via istruttoria

Si chiede inoltre ammettersi prova per interpellato e testi sulle circostanze:

- 1) Vero che [REDACTED] (e altre ancora) sono di proprietà della famiglia [REDACTED]?
- 2) Vero che la famiglia [REDACTED] con [REDACTED] (società del gruppo familiare) era pesantemente esposta e segnalata a sofferenza sul sistema bancario per circa [REDACTED] [REDACTED]?
- 3) Vero che la famiglia [REDACTED] era proprietaria della società [REDACTED] a cui erano intestati i terreni ubicati nel comune di [REDACTED] e nel Comune di [REDACTED]?
- 4) Vero che i [REDACTED] chiesero alla Banca di erogare credito in misura sufficiente a "chiudere" la sofferenza sul sistema bancario [REDACTED]?
- 5) Vero che, all'epoca furono istruite due pratiche: [REDACTED]: mutuo fondiario edilizio di € [REDACTED] con prima erogazione di € [REDACTED] destinato all'acquisto e all'edificazione di un complesso residenziale nel comune di [REDACTED]; [REDACTED]: mutuo fondiario di € [REDACTED] destinato a finanziare il solo acquisto del terreno (mutuo del 13.12.2007 regolato sul [REDACTED] dalla società [REDACTED]. e che la delibera definitiva ha modificato gli importi dei singoli atti ma ha mantenuto identico il totale erogato dalla Banca [REDACTED] con conseguente possibilità per la famiglia [REDACTED]



di risolvere tutte le problematiche relative all'esposizione sul sistema bancario?.

6) Vero che sin dalla stipula dei mutui di cui al precedente capitolo (siamo nell'anno 2007), la Banca aveva chiarito con i diversi membri della famiglia [REDACTED] che avrebbe potuto seguire soltanto l'iniziativa della [REDACTED] (come è poi effettivamente avvenuto) e che la competenza territoriale avrebbe impedito il finanziamento dell'iniziativa immobiliare di [REDACTED]?

7) Vero che l'operazione di [REDACTED] poteva estendersi solo all'acquisto del terreno?.

8) Vero che la posizione venne istruita dal dott. [REDACTED] quale responsabile della filiale di [REDACTED]?

9) Vero che, incamerati i mutui fondiari delle posizioni [REDACTED], la famiglia [REDACTED] aveva ipotizzato di riuscire a rientrare delle esposizioni mediante i proventi dalla vendita degli immobili della [REDACTED] e di poter sostenere autonomamente gli ulteriori costi relativi alle attività sociali?.

10) Vero che i [REDACTED] avevano versato una tranche degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune di [REDACTED] mediante denaro di propria provenienza?.

11) Vero che a causa della carenza dei proventi delle vendite di [REDACTED] era impossibilitata a saldare gli oneri di urbanizzazione e che la famiglia [REDACTED] si è rivolta nuovamente a [REDACTED], che, al momento, era l'unico ente affidante?.

12) Vero che la richiesta era urgente poiché i termini per il saldo degli oneri erano in imminente scadenza e la mancata erogazione da parte della Banca dell'ulteriore somma avrebbe comportato la perdita degli acconti già versati dalla famiglia debitrice?.

13) Vero che il pagamento degli oneri di urbanizzazione era necessario per ottenere il cambio di destinazione urbanistica del terreno che, conseguentemente, avrebbe acquisito un valore superiore?.

14) Vero che la Banca ha cercato di andare incontro alle richieste di [REDACTED] legando l'operazione di ulteriore erogazione all'incremento di valore del terreno per il quale aveva già finanziato l'acquisto?.

15) Vero che la Banca aveva chiarito ai [REDACTED] che [REDACTED] non avrebbe potuto finanziare l'operazione di edificazione per le note questioni di competenza territoriale?.

16) Vero che in questo contesto per [REDACTED] fu deliberata l'apertura di credito destinata a finanziare gli oneri di urbanizzazione da riconoscere al Comune di [REDACTED] al momento della stipula della convenzione che riguardava l'area acquistata (apertura di credito fondiaria del 11/12/2008 regolata sul [REDACTED]?).



17) Vero che in questa sede, le parti concordavano verbalmente che [REDACTED] avrebbe estinto l'integrale esposizione debitoria con la Banca una volta ottenuto da altro istituto di credito il finanziamento finalizzato all'edificazione?.

18) Vero che la Banca ha ribadito le proprie posizioni anche nel corso di un incontro avvenuto nel dicembre 2011 presso la filiale di [REDACTED] al quale partecipò per la Banca sia il dott. [REDACTED] (precedente responsabile di filiale) sia l'attuale responsabile di filiale dott. [REDACTED] e per [REDACTED] il sig. [REDACTED] accompagnato da due collaboratori?.

19) Vero che in quell'incontro - dicembre 2011 - il sig. [REDACTED] chiese alla Banca di valutare un finanziamento destinato ad edificare l'area si [REDACTED] in quanto la banca che avrebbe dovuto intervenire aveva richiesto garanzie personali dei soci dagli stessi rifiutata e che la Banca, in persona dei funzionari indicati, ha ribadito l'impossibilità per [REDACTED] di [REDACTED] a seguire l'iniziativa?.

20) Vero che all'inizio del 2012, nei mesi successivi all'incontro, l'attività di [REDACTED] si era completamente bloccata al punto che non si è demolite le costruzioni esistenti - da tempo dichiarate inagibili e per le quali esiste una DIA per la demolizione -?.

21) Vero che nel corso del 2013 si sono svolti numerosi incontri presso i locali di [REDACTED] della banca anche alla presenza dei colleghi del controllo andamentale poiché [REDACTED] era inadempiente ai versamenti del mutuo da almeno 18 mesi?.

22) Vero che il finanziamento erogato dalla Banca per i terreni di [REDACTED] era pertanto inequivocabilmente destinato all'acquisizione dell'area e la Banca non era mai entrata nel merito della successiva realizzazione immobiliare?.

23) Vero che nella primavera 2013 [REDACTED] diede incarico alla società [REDACTED]L per la stima dell'area al fine di cercare un possibile acquirente?.

24) Vero che la Banca, considerata l'assenza di prospettive, segnalò a sofferenza la posizione [REDACTED] nel novembre 2013 con operatività assente da almeno 18 mesi e 7 rate di mutuo non pagate?.

25) Vero che [REDACTED] avrebbe dovuto sostenere l'operazione edificatoria di Ciserano?

Si indicano in qualità di testi:

[REDACTED] presso la filiale di Monza della [REDACTED];  
[REDACTED] presso la filiale di [REDACTED]  
[REDACTED]; dott. [REDACTED]

Con osservanza.



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. [REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1361/2014, emesso dal Tribunale di Milano il 15.1.2014, con il quale è stato loro intimato il pagamento di € [REDACTED] oltre interessi come da domanda e spese in favore di [REDACTED]. corrispondente al saldo del contratto di apertura credito in conto corrente fondiaria con garanzia ipotecaria conclusa l'11.12.2008 tra [REDACTED] e garantita con contratto di fideiussione del 27.11.2008 da parte di [REDACTED] (doc. 4 monitorio).

A fondamento dell'opposizione proposta gli attori hanno dedotto, in primo luogo, l'inesistenza del credito oggetto della domanda monitoria siccome esclusivamente imputabile al comportamento tenuto dall'istituto di credito per aver esercitato il diritto di recesso dal contratto di apertura credito il 25.3.2013 (doc. 6 att.) pur avendo ingenerato in [REDACTED] l'affidamento di finanziare l'intera operazione di riqualificazione di area industriale oggetto di convenzione con il Comune di C [REDACTED] (doc. 4).

In particolare con un primo contratto di mutuo concluso il 13.12.2007 (doc. 1 att.) l'istituto di credito convenuto aveva finanziato l'avvio di tale progetto fornendo provvista per l'acquisto dei terreni. Successivamente [REDACTED], con l'apertura credito oggetto della domanda monitoria, ha consentito il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Il rifiuto di [REDACTED] di stipulare ulteriori contratti al fine di finanziare l'operazione ed il recesso dal contratto di apertura credito hanno determinato, nella prospettiva attorea, l'impossibilità per [REDACTED] di dare corso all'operazione immobiliare e, quindi, di acquisire liquidità necessaria al fine di rimborsare i predetti finanziamenti. In conseguenza di tale comportamento contraddittorio di parte convenuta (nonché della revoca del finanziamento in violazione del termine minimo previsto contrattualmente), gli attori hanno dedotto l'inesistenza del credito vantato dall'attrice, da compensare con gli ingenti danni provocati a [REDACTED] dal comportamento della convenuta e dall'illecita segnalazione in Centrale Rischi del credito vantato in sede monitoria e l'inammissibilità della domanda monitoria.

In secondo luogo le opposenti hanno eccepito la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario concluso il 13.12.2007 relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e di mora siccome indeterminati, eccependo in compensazione il credito



derivante dalla restituzione degli importi addebitati a titolo di interessi corrispettivi in relazione a tale contratto con il credito oggetto della domanda monitoria.

In terzo luogo le opposenti hanno eccepito la nullità dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario concluso il 13.12.2007 e del contratto di apertura credito in conto corrente siccome usurari, ponendo a sostegno della relativa eccezione consulenza di parte prodotta al documento 2 ed eccependo il credito restitutorio derivante da tali illeciti in compensazione con quello oggetto della domanda monitoria.

Infine [REDACTED] ha eccepito l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c. in relazione all'apertura credito in conto corrente.

2. [REDACTED] si è costituita tempestivamente chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta ed in ogni caso l'accoglimento delle domande proposte in via monitoria.

La convenuta ha evidenziato la mancata contestazione, da parte delle attrici, del proprio inadempimento al contratto di apertura credito in conto corrente ed ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione.

Con riferimento alle deduzioni in fatto compiute dagli attori in sede di opposizione l'istituto di credito convenuto ha dedotto che [REDACTED], così come [REDACTED] [REDACTED] l. sarebbero società tutte riconducibili alla famiglia [REDACTED] i, proprietaria di [REDACTED] (cfr. doc. 5-7 convenuta). Poiché la [REDACTED] risultava indebitata per 3,5 milioni di euro e [REDACTED]; era proprietaria di terreni nei comuni di [REDACTED], la famiglia [REDACTED] chiese mutuo per chiudere la propria esposizione debitoria, dei quali [REDACTED] vennero concessi a [REDACTED] per l'acquisto e l'edificazione di terreni nel comune di [REDACTED], ed [REDACTED] vennero erogati a [REDACTED] per l'acquisto dei terreni di proprietà di [REDACTED]. La famiglia [REDACTED] auspicava, infatti, di fare fronte ai finanziamenti ricevuti con i proventi delle vendite compiute sui terreni edificati da [REDACTED], non realizzato. L'istituto di credito ha poi concesso l'apertura di credito in conto corrente al fine di consentire il mutamento della destinazione urbanistica dei terreni acquistati da [REDACTED], con conseguente incremento del valore degli stessi, senza essersi mai impegnata a finanziare l'intera operazione alla luce del fatto che la filiale interpellata non era competente per territorio, alla luce della regolamentazione interna alla banca, per il finanziamento dell'intera operazione. Da dicembre 2011 e sino al 2013 le parti hanno cercato una definizione bonaria





della relativa controversia, sino a quando, dopo oltre 18 mesi di ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 3 del contratto di apertura credito la convenuta ha esercitato il diritto di recesso. Di conseguenza la convenuta ha dedotto che nessun comportamento doloso o colposo può esserle addebitato per l'aver dato corso ai contratti conclusi con [REDACTED].

L'opposta ha quindi rilevato la puntuale pattuizione dei tassi di interesse relativi al contratto di mutuo del 2007 e l'infondatezza delle doglianze in punto di applicazione di interessi usurari.

L'opposta ha, infine, eccepito la mancata prova da parte dell'attrice tra la mancata erogazione di credito e la mancata realizzazione dell'operazione immobiliare.

3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali.

4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Presupposto di fatto della dedotta illiceità dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 3 del contratto di apertura credito in conto corrente e della domanda di risarcimento dei danni da violazione degli obblighi di comportarsi secondo buona fede imputato a parte convenuta è il dedotto affidamento, ingenerato da parte convenuta in capo a [REDACTED], di finanziamento dell'intera operazione di riqualificazione immobiliare concordata con il Comune di [REDACTED].

Tale presupposto di fatto non è stato dimostrato dall'attrice.

[REDACTED], quadro direttivo di [REDACTED], che ha istruito per la convenuta le pratiche del mutuo del 2007 e dell'affidamento del 2008, e di [REDACTED], dipendente subentrato a [REDACTED] nella gestione del rapporto con l'odierna attrice hanno, infatti, confermato interamente, all'udienza del 15.10.2015, le deduzioni di parte convenuta, in particolare in ordine all'incompetenza dell'istituto di credito convenuto a finanziare l'intera operazione immobiliare alla luce del riparto di attribuzioni all'interno del gruppo delle [REDACTED], comunicata all'attrice nel corso degli incontri svolti per la gestione di tali pratiche.

Sebbene nella testimonianza resa all'udienza del 15.10.2015, in particolare con riferimento al capitolo 2 di parte attrice, il teste ([REDACTED]), all'epoca dei fatti amministratore di ([REDACTED]), abbia confermato che la convenuta avrebbe confermato di supportare economicamente l'intera operazione immobiliare (convinzione dell'attrice confermata nel proprio verbale di consiglio di amministrazione allegato al contratto di mutuo), il medesimo



teste, sentito a prova contraria sui capitoli di parte convenuta all'udienza del 19.10.2016, ha del pari confermato che la convenuta aveva illustrato all'attrice i propri problemi di competenza nel supporto dell'intera operazione, elemento che non era stato percepito come un chiaro diniego al supporto finanziario dell'intera operazione alla quale, diversamente, la società non avrebbe dato corso (cfr. testimonianza sui capitoli 6 e 15 di parte convenuta, erroneamente indicato a verbale come capitolo attoreo, confermato dal verbale di c.d.a. già richiamato).

Lo stesso [REDACTED], teste attoreo che aveva confermato all'udienza del 15.10.2017 l'impegno assunto dalla convenuta di finanziare l'intera operazione immobiliare, sentito a prova contraria all'udienza del 19.10.2016 sui capitoli di parte convenuta ha, semplicemente, affermato di aver presentato i progetti di riqualificazione dell'intera area a parte convenuta, senza prendere parte a tutte le riunioni relative al progetto e di non essere mai stato direttamente destinatario di dubbi della convenuta circa la sussistenza di eventuali problemi di competenza.

Il perito che ha eseguito valutazione di stima sull'intero compendio immobiliare nel quale avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori, [REDACTED], chiamato a rendere testimonianza da parte attrice sulla circostanza che [REDACTED] avesse promesso di finanziare l'intero progetto, all'udienza del 3.3.2016 ha affermato di aver ricevuto incarico da [REDACTED] di valutazione dell'intero compendio immobiliare per procedere alla richiesta di mutuo ma di non ricordare nei confronti di quale istituto di credito.

Al contempo il teste a prova contraria di parte convenuta, [REDACTED], alla stessa udienza del 3.3.2016 ha confermato di aver presentato l'[REDACTED] alla direzione di [REDACTED] territorialmente competente a supportare l'operazione, individuata in quella di [REDACTED]

A fronte, quindi, della mancata piena prova, da parte dell'attrice, dell'assunzione di un impegno specifico da parte di [REDACTED] di supportare l'intera operazione immobiliare, non evincibile né dalle testimonianze assunte né dalla documentazione prodotta, vi sono plurimi elementi probatori (e su tutti la testimonianza resa a prova contraria dal teste [REDACTED], sopra richiamata) che portano a ritenere che l'attrice fosse stata resa edotta dalla convenuta della impossibilità di dare corso a tale finanziamento alla luce dell'incompetenza della [REDACTED] a seguire l'intera operazione in forza di *policy* interna del gruppo per la quale, come allegato dal teste [REDACTED], le iniziative immobiliari sono seguite solo all'interno dei reciproci territori di competenza.



L'aver informato l'attrice della incapacità a dare corso, per *policy* di gruppo, all'intera operazione immobiliare, esclude che la convenuta possa aver ingenerato l'affidamento di finanziare tale operazione.

Tale prova non può, d'altro canto, essere dedotta inferenzialmente nemmeno dalla risoluzione dei contratti di locazione riferiti agli immobili oggetto dell'area da riqualificare, quale scelta imprenditoriale compiuta da ██████ che non può essere imputata alla convenuta, in assenza di prova della sua specifica assunzione di impegno a finanziare l'intera operazione.

L'istruttoria compiuta ha, quindi, dimostrato l'insussistenza del presupposto di fatto posto dall'attrice a fondamento di tutte le eccezioni e domande riconvenzionali collegate al dedotto comportamento di malafede della convenuta.

Risulta, pertanto, legittimo l'esercizio del diritto di recesso compiuto da parte convenuta ai sensi e per gli effetti dei quali all'art. 3 del contratto di apertura credito, tenuto conto perdurante inadempimento dell'attrice ██████ agli obblighi derivanti da tale contratto, non contestato dalla attrice opponente, e del fatto che le parti non hanno convenuto alcun termine per avvalersi di tale clausola risolutiva espressa e con diritto di esigere immediatamente e per intero la prestazione dovuta (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).

4.2 Anche l'eccezione di nullità degli interessi convenuti nel contratto di mutuo del 2007, siccome indeterminati non merita accoglimento.

All'art. 2 di tale contratto (doc. 1 att.) risulta esattamente convenuta tanto la misura degli interessi per il periodo di preammortamento (dalla stipulazione sino al 13.12.2010) al tasso dell'1,50 (*spread*) + euribor 360 a 3 mesi quanto quella degli interessi corrispettivi in fase di ammortamento, convenuti al medesimo tasso variabile con *spread* del 2,50. La misura del tasso di mora è stata, inoltre, individuata, in ogni caso, in misura corrispondente al tasso corrispettivo maggiorato del 2% di *spread*.

Per la rilevazione dell'euribor 360 a 3 mesi, il contratto fa espresso riferimento, al punto I del capitolato delle condizioni allegato al documento 8 di parte convenuta, alla misura del tasso pubblicata quotidianamente su Il Sole 24 ore.

L'esatta determinazione di tutti i criteri per il calcolo del tasso variabile applicato al contratto di mutuo a titolo di interessi convenzionali corrispettivi e di mora comporta il rigetto sia dell'eccezione di nullità di tali clausole contrattuali per indeterminatezza



dell'oggetto sia dell'eccezione di compensazione e della relativa domanda riconvenzionale di parte opponente per il credito restitutorio che deriverebbe dalla dichiarazione di nullità.

4.3 L'eccezione di applicazione di interessi usurari ai contratti di mutuo e di apertura credito deve essere, del pari, ritenuta infondata, senza che vi sia stata necessità di disporre alcun approfondimento istruttorio. Risultano infatti, palesemente errate le allegazioni attoree che hanno portato alla formulazione dell'eccezione di nullità, alla luce del contenuto essendo dell'elaborato peritale prodotto a sostegno i tale eccezione che ha disatteso, nello svolgimento delle operazioni compiute, le Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia agli intermediari per la rilevazione del TEGM.

Nella consulenza prodotta al documento 2 dall'attrice è stata utilizzata, con riferimento al contratto di apertura credito in conto corrente, una formula diversa da quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia ed, al fine di rilevare il tasso effettivo globale del contratto di mutuo per raffrontarlo al tasso soglia usura, sono stati computati oneri espressamente esclusi da tali Istruzioni, tra i quali quelli relativi agli interessi di mora. Inoltre con riferimento al contratto di mutuo il consulente di parte ha rilevato il superamento del tasso soglia usura solo sommando la misura del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio.

La natura e l'efficacia delle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM costituiscono questioni controverse in dottrina e giurisprudenza. In particolare alcune decisioni, specie pronunciate in sede penale, anche dalla Suprema Corte, hanno affermato che le Istruzioni non costituiscono fonte di diritto e, alla stregua delle circolari amministrative, possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge.

Ora, è evidente che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, ma non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari.

In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art. 4 TUB prevede in via generale che la Banca d'Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari; si pensi, ad esempio alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari.



Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa antiusura.

Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l'altro modificato l'art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. L'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa inoltre che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2).

Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.

Inoltre, i vari d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.

Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con la modalità A ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità B. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.

Peraltro, proprio in forza del meccanismo che lega il TEG al tasso soglia, appare miope l'intento di chi opera al fine di innalzare il valore del TEG – ad esempio computando oneri non connessi all'erogazione del credito o utilizzando formule che conducano ad un risultato



più elevato – giacché in realtà l'aumento del TEG a livello di sistema comporta anche l'aumento del tasso soglia, con l'effetto di ridurre l'efficacia anti-usura della normativa.

Si consideri, ancora, che il d.m. 1/7/2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo della commissione di affidamento fondi. Il legislatore secondario ha così fornito, ove ritenuto necessario, una chiara indicazione all'organo tecnico per assicurare la conformità alla nuova legge delle Istruzioni in parola, senza peraltro disporre alcunché in ordine alla formula già adottata dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG.

Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura.

In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto. Ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Nel merito, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. - richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti ovvero computando oneri espressamente esclusi da tali Istruzioni di tal che



l'allegazione della parte è risulta palesemente infondata, di modo che non vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto.

Allo stesso modo la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.

In via ancora più esplicita, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo. La prima rata sarà costituita da 10 di capitale 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5 (nel caso sia applicabile l'art. 3, delibera CICR 9/2/2000), vale a dire il 10% di 15. L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%.

La diversa tesi sostenuta da parte attrice è palesemente infondata e disattende nozioni assolutamente elementari di matematica finanziaria. Inoltre tale infondatezza è stata ormai dichiarata da decine di pronunce di merito che hanno avuto ampia diffusione nel settore del diritto bancario. Né può essere invocata a giustificazione la ben nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, perché essa si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve computato nel calcolo del TEG, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

La palese erroneità dell'operazione posta alla base della doglianza attorea e la mancanza di qualsiasi conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia hanno, quindi, precluso l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio.





Le relative eccezioni devono, quindi, essere rigettate siccome manifestamente infondate alla luce della palese erroneità delle allegazioni attoree compiute a supporto delle stesse.

4.4 Deve, infine, essere rigettata l'eccezione liberazione del fideiussore [REDACTED] [REDACTED] per la ragione, di carattere assorbente, di mancata allegazione e prova del peggioramento delle condizioni patrimoniali di [REDACTED], tale da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del credito, con la concessione del secondo finanziamento.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi del processo alla luce del valore accertato della controversia, senza ulteriori aumenti ai sensi dell'art. 4.1 del DM richiamato tenuto altresì conto della nota spese presentata dalla convenuta opposta. Nessun importo per le spese esenti allegate come sostenute dalla convenuta opposta ma non documentate.

**Per questi motivi**  
**il Tribunale di Milano**  
**in composizione monocratica**  
**VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da ([REDACTED]). hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1361/2014, emesso dal Tribunale di Milano il 15.1.2014 in favore della [REDACTED], decreto che conferma e che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- 2) condanna altresì ([REDACTED]) a rimborsare in favore di della [REDACTED] le spese di giudizio, che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Milano, 28 giugno 2017

Il giudice  
dott. Ambra Carla Tombesi

